R.G. 1522/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:

Marianna Galioto — Presidente relatrice

Rossella Milone — Consigliere

Manuela Cortelloni — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1522/2025 R.G.

tra

BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 09722490969), assistita e difesa dagli Avvocati MUSCO CARBONARO BENEDETTA, ed elettivamente domiciliato presso i difensori,

appellante

e

[redacted] assistiti e difesi dagli Avvocati DALLA ZANNA MARCO e Ileana L. Pisani, ed elettivamente domiciliato presso i difensori,

appellanti incidentali

CONCLUSIONI:

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis rejectis*, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, in riforma della sentenza n. 624/2025 (Rep. n. 1255/2025), pubblicata il 26 marzo 2025, notificata il 15 aprile 2025, emessa dal Tribunale di Monza, Sez. I Civile, Giudice Dott. Mirko Buratti, a definizione del procedimento rubricato *sub* R.G. n. 8870/2023 promosso dai Sig.ri [redacted] nei confronti di Banco BPM, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che la Banca ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca rispetto a tutte le domande formulate da controparte per totale estraneità ai fatti oggetto di causa, per i motivi tutti dedotti in atti, e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che la Banca ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- per l'ipotesi in cui la responsabilità della Banca venisse riqualificata nell'alveo di quella precontrattuale o extracontrattuale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria avversaria nei termini e per i motivi indicati in atti e, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che la Banca ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;

IN VIA PRINCIPALE

- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che la Banca ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;

IN VIA SUBORDINATA

- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo ai Clienti ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore degli stessi nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuti e condannando gli appellati alla restituzione di tutte le somme che la Banca ha corrisposto in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la Banca tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore degli appellati, ridurre l'importo da corrispondere a controparte secondo i criteri indicati in

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

narrativa, dichiarando tenuti e condannando i Clienti alla restituzione delle maggiori somme pagate in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;

IN OGNI CASO

- escludere la condanna della Banca al rimborso delle spese sostenute per la mediazione *ante causam*, condannando parte appellata alla restituzione di quanto pagato dalla Banca a tale titolo in esecuzione della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.

*

per gli appellati incidentali:

voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, per i motivi illustrati nel presente atto e negli atti di primo grado,

- **IN VIA PRINCIPALE**, rigettare e respingere l'appello proposto da Banco BPM S.p.a. e tutti i motivi di impugnazione *ex adverso* formulati in quanto inammissibili e/o infondati e/o comunque inaccoglibili;
- **SEMPRE IN VIA PRINCIPALE**, accogliere i due motivi di appello incidentale formulati dai sig.ri [redacted] (ai paragrafi 12 e 13) e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Monza n. 624/2025 pubblicata il 26.03.2025, riconoscendo ai medesimi appellati gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT) dalla data dei singoli esborsi per gli investimenti/acquisti di diamanti sino alla data della domanda giudiziaria (6.12.2023) ed interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziaria sino al saldo;
- **IN PUNTO SPESE**, in ogni caso, condannare Banco BPM alla integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite del gravame (ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri fiscali) con l'**aumento del 30%** previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, essendo gli atti redatti con tecniche informatiche idonei a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti;
- **IN VIA SUBORDINATA**, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da Banco BPM S.p.a., accogliere comunque i motivi di appello incidentale e/o appello incidentale condizionato nonché le domande, eccezioni ed istanze (anche istruttorie) formulate in primo grado secondo le conclusioni *ivi* precisate (che si ripropongono adeguandole e semplificandole in conseguenza del presente grado di giudizio):
- **in via principale nel merito**, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di Banco BPM S.p.a., in persona del legale rap-presentante *pro-tempore*, per tutte le violazioni e gli inadempimenti contestati in atti

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

con particolare riferimento ai doveri di professionalità, di diligenza, di prudenza, di perizia, di correttezza, di buona fede, di protezione, di trasparenza e di informazione nonché avuto riguardo alle norme del T.U.I.F. (in particolare degli artt. 21 e 23 e Delib. Consob n. 16190/2007) e/o alle norme del T.U.B. e/o al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo, in particolare degli artt. 2, comma 2, lettere ^c^ ed ^e^, 5, 20, 21, comma 1, lettere ^a^,^b^, ^c^, ^d^ e ^f^, 22 e 23, comma 1, lettera ^t^) e/o agli artt. 1754 e ss. 1218, 1856 c.c. e/o all'art. 1173 c.c. (responsabilità da contatto sociale o negoziale qualificato) e/o agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. c.c. e/o agli artt. 2043, 2049 e 2055 c.c. (quest'ultimo per la responsabilità solidale con IDB) e/o alle norme sulla responsabilità da reato e, per l'effetto, condannare la medesima Banca convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori pari a € **439.030,21**, corrispondenti alla differenza tra le somme complessivamente pagate per le operazioni di acquisto/investimento in diamanti negli anni 2012, 2013 e 2014 (€ 502.477,21, come risulta dai documenti contabili **docc. 14** e **15**) e il valore commerciale medio al realizzo per la vendita degli stessi 34 diamanti al mese di luglio 2024 (€ 63.447,00, come accertati nella CTU a pag. 35) o, in subordine, pari ad **€ 427.711,21**, corrispondenti alla differenza tra le medesime somme pagate e il valore commerciale medio al realizzo alla data di instaurazione del presente giudizio (€ 74.766,00, come accertati nella CTU a pag. 34) o, quantomeno, pari a **€ 425.744,41**, corrispondenti alla differenza tra le medesime somme pagate e la (non contestata) proposta di acquisto della Gioielleria Vismara (pari a € 76.732,80 – come risultante dai **docc. 47** e **48**) o, in ulteriore subordine, pari ad **€ 398.047,21** corrispondenti alla differenza tra le medesime somme pagate e il valore commerciale medio al realizzo per la vendita alla data di acquisto/investimento in diamanti (€ 104.430,00, come accertati nella CTU a pag.33) o, in via ulteriormente gradata, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, tenendo conto quantomeno del valore commerciale medio al dettaglio; il tutto oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art. 1224 c.c. dalla data dei singoli versamenti sino alla data della presente domanda nonché, **in ogni caso**, oltre interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c., come novellato dal D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con L. 10.11.2014 n. 162, dalla data della presente domanda giudiziale (6.12.2023) sino al pagamento del dovuto;

- ➢ **in punto spese**, confermare la sentenza di primo grado;
- ➢ **in via istruttoria**, all'occorrenza e senza inversione dell'onere alla prova,
- • ammettersi la prova per testi su tutti capitoli (da n. 1 a n. 36) indicati nella seconda memoria difensiva ex art. 171 *ter* c.p.c.

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

depositata nel corso del primo grado, con i relativi testi di riferimento *ivi* indicati, i signori:

- - Luigi Giovanni Lucchini, sui capitoli dal n. 1 al n. 26 e dal n. 28 al n. 32;
- - Gianfranco Delle Gemme, sui capitoli dal n. 1 al n. 26 e dal n. 28 al n. 32;
- - Luigi Maspero, sui capitoli dal n. 1 al n. 26 e dal n. 28 al n. 32;
- - Aldo Corrias, sui capitoli nn. 27, 30 e 31;
- - Cristiano Carrus, sui capitoli nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 36;
- - Giorgio Papa, sui capitoli nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 36;
- - Maurizio Faroni, sui capitoli nn. 30, 31, 31 e 36;
- - Pietro Gaspardo, sui capitoli nn. 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.
- ordinarsi all'occorrenza l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del libro matricole della Banca convenuta in relazione agli anni 2012-2014 al fine di identificare le generalità degli ex dipendenti da sentire come testi per consentire agli attori di estrarre i certificati di residenza necessari a convocarli all'udienza istruttoria che verrà eventualmente fissata.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Il primo grado

[redacted] hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza il Banco BPM s.p.a. (BPM), chiedendo la condanna della Banca al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 425.744,41 (oltre spese, rivalutazione monetaria, interessi legali e interessi di mora), derivante infruttuoso investimento per acquisto di diamanti effettuato per il tramite della convenuta.

In particolare, [redacted] ha affermato:
- di aver acquistato, tra il 2012 e il 2014, per sé e nell'interesse della moglie e della figlia, quattro lotti di diamanti da Intermarket Diamond Business s.p.a. (IDB), per il tramite della Banca, per un totale di 34 pietre e un esborso complessivo di € 502.477,21;
- che l'investimento gli era stato proposto dai dirigenti della filiale bancaria di Monza, che lo avevano presentato come sicuro e particolarmente conveniente, consegnandogli documentazione attestante una costante crescita del valore dei diamanti e inducendolo così a confidare nella redditività dell'operazione;
- che i diamanti acquistati non gli erano mai stati consegnati al momento della compravendita, rimanendo custoditi presso IDB in vista di un successivo disinvestimento;

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

- di aver ricevuto sino a febbraio 2017 comunicazioni periodiche della Banca che indicavano un continuo incremento del valore dell'investimento, comunicazioni poi interrotte a partire dall'aprile 2017;
- di aver appreso del fallimento di IDB, dichiarato dal Tribunale di Milano il 10 gennaio 2019, e di aver ottenuto la materiale disponibilità dei diamanti soltanto il 25 maggio 2022, a seguito della domanda di rivendicazione proposta nell'ambito della procedura fallimentare;
- di aver scoperto soltanto in tale occasione, a seguito di una perizia di stima, che il valore effettivo dei diamanti era notevolmente inferiore rispetto al prezzo corrisposto per il loro acquisto;
- che la Banca aveva svolto un ruolo di intermediazione nella conclusione dell'operazione, dato che i contratti di acquisto erano stati stipulati presso la sede dell'istituto di credito; ha invocato la responsabilità di BPM per violazione della normativa in materia bancaria e finanziaria, delle norme civilistiche, del Codice del Consumo e degli obblighi di protezione, informazione, correttezza e buona fede;
- che le condotte contestate alla Banca erano già state accertate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché in sede amministrativa e penale.

Si costituiva BPM chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. A sostegno delle proprie conclusioni la Banca ha eccepito:
- che nel mese di marzo 2012 [redacted], già cliente della Banca, manifestava spontaneamente ai dipendenti della filiale di Monza l'intenzione di diversificare i propri investimenti, ricercando prodotti finanziari diversi da quelli detenuti nel proprio portafoglio titoli;
- che i funzionari si limitavano a segnalare a [redacted] la possibilità di acquistare diamanti tramite la società IDB, con la quale la Banca aveva una convenzione di segnalazione;
- di non aver svolto alcuna attività promozionale o sollecitativa;
- che il contratto di compravendita dei diamanti si era concluso direttamente tra i clienti e IDB e di avere ricoperto un ruolo meramente operativo nella gestione del pagamento;
- la carenza di interesse ad agire di [redacted], non avendo, questa, sostenuto alcun esborso economico;
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie proposte dalla controparte, dato che i contratti di compravendita di diamanti erano stati conclusi con IDB;
- l'improcedibilità per carenza dei presupposti di legge della domanda risarcitoria, in quanto la presunta perdita economica lamentata da parte

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 901481416 98ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

attrice risultava essere solo potenziale (non essendo stati i diamanti ancora venduti), con conseguente mancata concretizzazione del danno;
- la prescrizione delle domande risarcitorie per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale con riferimento alle operazioni di acquisto effettuate nel 2012 e 2013, evidenziando che il primo atto interruttivo risaliva al 14 marzo 2019, ossia ben oltre i cinque anni dopo gli acquisti;
- di avere avuto il ruolo di mero segnalatore, come previsto dalla convenzione stipulata tra la Banca e IDB, senza fornire alcuna attività di consulenza ai clienti, né assumere obblighi di controllo sull'operazione;
- di non avere assunto impegni di assistenza nei confronti degli acquirenti e di non essere stata tenuta a verificare l'attendibilità delle informazioni e delle quotazioni riportate da IDB nei propri documenti informativi;
- che, non esistendo quotazioni ufficiali dei diamanti, non gravava sulla Banca alcun obbligo di controllare la congruità del prezzo praticato da IDB;
- l'inidoneità del provvedimento dell'AGCM a provare i fatti;
- di non avere violato il Codice del Consumo, il TUF e la normativa bancaria, ritenendo peraltro non applicabile alla vicenda la disciplina dell'intermediazione finanziaria;
- il concorso colposo degli attori, i quali avrebbero agito con imprudenza e negligenza;
- l'erroneità della quantificazione del danno e la perizia di parte.

Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 624 pubblicata il 26 marzo 2025, ha accolto la domanda attorea condannando BPM al pagamento in favore degli attori della somma di € 439.030,21, oltre interessi *ex* art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della liquidazione del danno (luglio 2024) fino al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite, delle spese di mediazione, della consulenza tecnica d'ufficio e della consulenza tecnica di parte.
In particolare, il primo Giudice:
- ha reputato infondate le eccezioni preliminari della Banca (legittimazione, interesse ad agire e prescrizione), in quanto assorbite dall'inquadramento della vicenda nell'ambito della responsabilità contrattuale;
- ha ritenuto la domanda attorea fondata esclusivamente sotto il profilo della responsabilità contrattuale della Banca, derivante dall'attività di intermediazione svolta nell'acquisto dei diamanti da investimento;
- ha affermato che l'inadempimento della Banca non si era esaurito al momento della conclusione degli acquisti, ma si era protratto per tutta la durata del rapporto, mentre il danno si era reso concretamente percepibile

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

soltanto con l'emersione dello scandalo dei diamanti e con il fallimento della società venditrice IDB (da ciò l'esclusione della prescrizione);
- ha accertato che gli attori avevano acquistato i diamanti tramite la filiale bancaria e nei locali della banca, che aveva raccolto gli ordini e curato i pagamenti, con percezione di compensi correlati alle operazioni concluse; pertanto, ha escluso che l'istituto potesse qualificarsi come mero segnalatore, riconoscendogli invece il ruolo di vero e proprio intermediario nel collocamento dei diamanti;
- ha rilevato che i diamanti erano stati presentati e commercializzati come prodotti di investimento;
- ha ritenuto che tali operazioni integrassero una forma di investimento di natura finanziaria, in quanto caratterizzate dall'impiego di capitale, dall'aspettativa di rendimento e dall'assunzione di un rischio economico;
- ha sottolineato che la banca, in forza degli obblighi di diligenza professionale, correttezza, informazione e protezione gravanti sull'intermediario bancario, era tenuta a trasferire ai clienti tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole dell'investimento;
- ha evidenziato che tali obblighi non riguardavano soltanto la fase genetica del rapporto, ma anche la fase successiva di gestione dell'investimento, imponendo alla banca di verificare costantemente la persistenza dell'adeguatezza dell'operazione rispetto agli interessi e al profilo di rischio del cliente;
- ha ritenuto che l'investimento in diamanti fosse inadeguato fin dall'origine, poiché il beneficio economico prospettato non corrispondeva alla reale struttura dell'operazione e le quotazioni utilizzate non riflettevano l'effettivo valore di mercato delle pietre;
- ha accertato che gli attori non erano stati messi in condizione di conoscere il valore reale delle pietre, i costi sottesi all'operazione, i rischi effettivi e le concrete possibilità di disinvestimento, rilevando che la stessa Banca aveva sostanzialmente ammesso di essersi limitata alla raccolta e trasmissione degli ordini senza fornire alcuna informazione specifica;
- ha concluso che BPM aveva violato i propri obblighi contrattuali e professionali, omettendo sia di informare correttamente i clienti, sia di scoraggiare un investimento che, per le sue caratteristiche, non rispondeva al miglior interesse degli investitori;
- ha richiamato gli accertamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidenziando che le c.d. 'quotazioni' dei diamanti diffuse da IDB non rappresentavano valori di mercato oggettivi, ma prezzi unilateralmente determinati e progressivamente aumentati dalla stessa società, circostanza

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

idonea a trarre in inganno i consumatori circa la reale redditività dell'investimento;
- ha osservato che il prezzo di vendita dei diamanti risultava fortemente maggiorato rispetto ai valori di mercato, poiché una quota rilevante del corrispettivo era assorbita da commissioni e margini commerciali, con differenze rispetto ai prezzi di riferimento internazionali mediamente pari al 30% e in progressivo aumento negli anni interessati;
- ha rilevato che la prospettata facilità di disinvestimento era sostanzialmente illusoria, poiché il forte divario tra prezzo di acquisto e valore reale delle pietre rendeva particolarmente difficile, se non impossibile, recuperare il capitale investito attraverso canali diversi da IDB;
- ha affermato che la decisione degli attori di acquistare i diamanti era stata determinata dal rapporto fiduciario instaurato con la Banca e dall'affidamento riposto nella competenza professionale dei suoi funzionari, che avevano concretamente favorito la conclusione dell'operazione;
- ha accertato la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi e di protezione del cliente, sia nella fase di collocamento sia in quella di gestione dell'investimento, condannandola al risarcimento del danno corrispondente al maggior prezzo pagato rispetto al reale valore dei diamanti acquistati;
- ha escluso qualsiasi concorso di colpa degli attori, ritenendo che questi si fossero affidati legittimamente alla consulenza della Banca e che non potesse pretendersi da semplici correntisti un'attività di verifica tecnica che la convenuta, quale operatore professionale, aveva omesso di svolgere;
- ai fini della quantificazione del danno, ha recepito integralmente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva stimato il valore di realizzo attuale dei 34 diamanti in € 63.447,00 e determinato conseguentemente il danno patito dagli attori in € 439.030,21;
- ha precisato che non dovevano essere inclusi nel risarcimento né il costo di recupero dei diamanti nell'ambito della procedura fallimentare di IDB, né ulteriori danni da lucro cessante, non essendo stata fornita prova circa eventuali investimenti alternativi più redditizi che sarebbero stati effettuati in assenza dell'acquisto dei diamanti;
- ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione.

L'appello

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

I. *“Primo motivo d’appello: dell’omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria per mancata cristallizzazione del danno”*

Col primo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda risarcitoria formulata dagli attori per mancata cristallizzazione del danno. Assume che tale eccezione avrebbe dovuto essere esaminata in via prioritaria rispetto al merito, poiché i diamanti acquistati dagli appellati sono tuttora nella loro piena disponibilità e non sono stati alienati, con la conseguenza che l'asserita perdita di valore risulterebbe meramente potenziale e non ancora realizzata. Secondo l'appellante, il danno lamentato difetta del requisito della certezza, non essendosi verificata alcuna liquidazione dell'investimento mediante vendita delle pietre, il cui valore è per natura soggetto a oscillazioni. Deduce, pertanto, che, in assenza di una perdita definitivamente consolidata, non è configurabile un danno risarcibile attuale, diretto e quantificabile.

Difesa degli appellati Gli appellati sostengono che il danno è già attuale, concreto e perfettamente quantificabile, essendo stato determinato tramite CTU sulla base del valore effettivo dei diamanti al momento della liquidazione; pertanto, la mancata vendita delle pietre non incide sulla possibilità di liquidare il pregiudizio, né costituisce un presupposto dell'azione risarcitoria (sul punto richiamano la sentenza di primo grado e la giurisprudenza di merito, secondo cui il danno può essere accertato e liquidato indipendentemente dall'avvenuta rivendita del bene, poiché ciò che rileva è il valore del bene al momento della decisione).
Gli appellati evidenziano inoltre che, nonostante i tentativi effettuati, non sono riusciti a vendere i diamanti al valore stimato dal CTU, circostanza che conferma la concreta perdita patrimoniale subita.
Richiamano il principio di integralità del risarcimento, sostenendo che il danneggiato ha diritto al ristoro sia della perdita già subita, sia delle conseguenze economicamente prevedibili e direttamente collegate all'illecito.
Nel caso di specie, il pregiudizio è individuato nella differenza tra le somme impiegate per l'acquisto dei diamanti e il loro effettivo valore di realizzo.
Secondo gli appellati, il danno deriva dall'essere stati esposti a un rischio che non avrebbero assunto se adeguatamente informati e trova concreta manifestazione nella perdita di valore dell'investimento, senza che assumano rilievo la mancata vendita dei diamanti o le future oscillazioni del loro valore.

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 901481416 98ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

Decisione della Corte. La Corte ritiene che la questione, così come proposta, non sia meritevole di accoglimento.

Si osserva in primo luogo che la censura proposta non appare integrare, neppure astrattamente, un profilo di *"inammissibilità, improponibilità e improcedibilità"* delle domande di risarcimento del danno, involgendo – in realtà – un accertamento di merito, relativamente alla sussistenza di un danno, concreto ed attuale, subito degli investitori e suscettibile di liquidazione.

Sul punto, si rileva che - ai fini dell'ammissibilità della domanda giudiziale - in linea generale deve aversi riguardo alla prospettata violazione di una situazione giuridicamente rilevante, da parte di chi agisce in giudizio e all'esigenza di ottenere, tramite la pronuncia giudiziale, un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Dalle allegazioni degli attori in primo grado – così come evidenziate con la sentenza di primo grado – risultano indicate, in modo chiaro e puntuale, le dedotte violazioni e il danno che gli investitori assumono avere subito.

Attiene, diversamente, al merito la valutazione della sussistenza di un danno risarcibile.

Così inquadrata la censura proposta, deve verificarsi se – come sostenuto dalla Banca – siano *probabili* le oscillazioni del prezzo dei diamanti acquistati, tale che il danno subito dagli investitori risulti "*meramente potenziale*".

La doglianza in esame appare infondata.

Il CTU non ha evidenziato in alcuna parte della sua relazione che le pietre acquistate possano essere suscettibili di una rilevante oscillazione di valore nel tempo. In proposito deve rilevarsi che non risultano indicate, da parte di BPM, circostanze specifiche in base alle quali risulti ragionevole affermare che, nel tempo, il valore di tali pietre possa subire un significativo incremento di valore.

Circostanza – quest'ultima – che, peraltro, appare scarsamente probabile, in difetto di altre o diverse allegazioni, tenuto conto che – come accertato dal CTU – il valore effettivo dei diamanti è risultato *nettamente inferiore* rispetto al prezzo di acquisto.

*

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

I motivi secondo, terzo, quarto e quinto vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.

*

II. *“Secondo motivo d’appello: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla Banca”*

Col secondo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Banca rispetto alle domande formulate dai signori [redacted] nel giudizio di primo grado. Deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito alla Banca un ruolo di parte, seppur indiretta, nei contratti di compravendita dei diamanti conclusi dagli attori con la società IDB, qualificandola come intermediario finanziario e ritenendola responsabile per l’attività svolta in occasione degli acquisti. L’appellante sostiene, invece, che i contratti contestati si sono conclusi esclusivamente tra i clienti e IDB, sicché la Banca - non essendo parte di tali rapporti negoziali e non avendo percepito alcun corrispettivo derivante dalle compravendite - sarebbe priva di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate. Evidenzia, pertanto, che eventuali obblighi restitutori o risarcitori potrebbero gravare unicamente sulla società venditrice, quale effettiva controparte contrattuale degli acquirenti. Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, che venga accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Banca in relazione alle domande risarcitorie avversarie.

Difesa degli appellati Gli appellati sostengono che la responsabilità di Banco BPM discende direttamente dalle violazioni dei doveri ad essa imputate e dal ruolo concretamente svolto nella promozione e conclusione delle operazioni di acquisto dei diamanti. Deducono la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca in ragione degli inadempimenti e delle condotte dei suoi funzionari. Evidenziano, inoltre, che la Banca ha tratto un vantaggio economico dall'attività svolta, percependo commissioni e benefici da IDB per gli affari conclusi con la clientela (tali costi sarebbero stati di fatto trasferiti ai clienti attraverso il prezzo dei diamanti, senza che essi fossero informati degli accordi economici intercorrenti tra le due società).

*

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

III. *"Terzo motivo d'appello: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla Banca la violazione dei doveri in materia di intermediazione finanziaria"*

Col terzo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto la Banca responsabile rispetto ai fatti eccepiti dalla controparte. In particolare, la Banca contesta la qualificazione delle operazioni di acquisto dei diamanti come investimenti di natura finanziaria e la conseguente applicazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria e degli obblighi informativi previsti dal TUF[1]. L'appellante richiama, inoltre, gli orientamenti della Consob e della giurisprudenza che escludono la natura finanziaria delle compravendite di diamanti, evidenziando come l'acquirente acquisisca la piena proprietà del bene, senza che siano previsti rendimenti garantiti, obblighi di riacquisto o meccanismi tipici dei mercati finanziari.

Sotto altro profilo, parte appellante deduce che il Tribunale abbia erroneamente qualificato la Banca quale intermediario finanziario, avendo svolto unicamente il ruolo di mero segnalatore. In forza della convenzione stipulata con IDB, infatti, la Banca si è limitata a mettere in contatto i clienti con la società venditrice e a distribuire il materiale informativo predisposto da quest'ultima, restando estranea alle trattative, alla determinazione dei prezzi, alla conclusione dei contratti e alla gestione del rapporto negoziale. Da ciò discende l'assenza di qualsiasi obbligo di verifica circa la correttezza delle informazioni fornite da IDB, il valore delle pietre, la congruità dei prezzi praticati e le prospettive di realizzo dei diamanti, dovendo gravare ogni dovere informativo esclusivamente sulla società venditrice.

Difesa degli appellati. Gli appellanti:

i) affermano l'inammissibilità del terzo motivo, dato che il motivo di gravame non censura specificamente tutte le autonome *rationes decidendi* poste a fondamento della sentenza impugnata. Infatti, la sentenza di primo grado ha fondato l'accertamento della responsabilità di BPM su una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggere la decisione. In particolare, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità della Banca non soltanto sotto il profilo della violazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria, ma anche per la violazione degli obblighi informativi e di protezione verso la clientela, dei doveri di correttezza e buona

[1] Secondo l'appellante, i diamanti costituivano beni materiali oggetto di ordinari contratti di compravendita e non prodotti finanziari, sicché risultava esclusa la configurabilità di servizi di investimento o di obblighi di consulenza e protezione nei confronti dei clienti.

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

fede, degli obblighi contrattuali gravanti sull'istituto di credito e delle regole di diligenza professionale proprie dell'attività bancaria;
ii) osservano la violazione dei doveri in materia di intermediazione finanziaria, dato che la Banca – proponendo i diamanti come un vero e proprio investimento con aspettative di rendimento e successivo disinvestimento - ha violato i propri obblighi verso i clienti. Anche a prescindere dall'applicazione delle norme sull'intermediazione finanziaria, la Banca era tenuta a rispettare gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione propri dell'attività bancaria. Le comunicazioni della Banca d'Italia e le decisioni dell'AGCM hanno inoltre evidenziato che la vendita dei diamanti tramite gli sportelli bancari costituiva attività connessa a quella bancaria e che la banca ha svolto un ruolo attivo nella promozione dell'investimento. Pertanto, Banco BPM è responsabile per aver violato i doveri informativi e di protezione verso i clienti, indipendentemente dalla qualificazione formale dell'operazione come attività finanziaria;
iii) sul presunto ruolo di mero segnalatore assunto da BPM, ritengono che tale tesi sia stata già smentita dall'AGCM e dai giudici amministrativi, i quali hanno accertato che la Banca ha avuto ruolo attivo nella promozione e nella vendita dei diamanti. A conferma di ciò vengono richiamati:
a. la circolare interna che promuoveva l'investimento in diamanti;
b. l'accordo di collaborazione tra banca e IDB;
c. la corrispondenza dei funzionari con i clienti;
d. le risultanze delle indagini penali;
e. le elevate commissioni e i benefici economici percepiti dalla Banca per ogni vendita conclusa;
iv) sostengono la consapevolezza di BPM in relazione allo svolgimento di un'attività ulteriore rispetto a quella di mero segnalatore. La Banca, infatti, ha promosso i diamanti ai propri clienti, orientandone le scelte e perseguendo un interesse economico legato alle commissioni percepite. A conferma di ciò, richiamano una circolare interna e le dichiarazioni di alcuni dirigenti della Banca emerse nelle indagini penali, secondo cui l'attività svolta andava oltre la mera segnalazione e il prodotto veniva attivamente promosso dalla rete commerciale. Poiché BPM non avrebbe contestato tali dichiarazioni, gli appellati le ritengono conferma del ruolo attivo della Banca nella vendita dei diamanti.

*

IV. *"Quarto motivo d'appello: sull'acritica adesione al Provvedimento AGC"*

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

Col quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha riconosciuto la responsabilità della Banca uniformandosi alle risultanze degli accertamenti condotti dalle autorità amministrative (AGCM, TAR e Consiglio di Stato).
In particolare, l'appellante sostiene che il Provvedimento AGCM non sia idoneo a provare i fatti oggetto della presente controversia, poiché riguarda condotte generali e non la specifica vicenda di cui è causa. Evidenzia, inoltre, che l'efficacia vincolante degli accertamenti dell'Autorità è limitata alle controversie in materia di concorrenza e non può estendersi automaticamente al presente giudizio risarcitorio. La Banca rileva, altresì, che l'AGCM non ha contestato la mera vendita dei diamanti a prezzi superiori rispetto agli indici di riferimento, ma le modalità informative utilizzate nella loro commercializzazione. Sottolinea, al riguardo, che i diamanti non sono oggetto di quotazioni ufficiali e che gli indici Rapaport e IDEX costituiscono soltanto parametri orientativi, non comparabili con i prezzi praticati sul mercato al dettaglio. Infine, l'appellante ribadisce la propria estraneità rispetto alle informazioni commerciali e pubblicitarie predisposte da IDB e conclude che il Tribunale abbia erroneamente fondato il giudizio di responsabilità sui soli esiti del procedimento amministrativo, in assenza di prova concreta dei fatti contestati.

Difesa degli appellati Il Tribunale di Monza non ha attribuito alle decisioni dell'AGCM valore di prova esclusiva, ma le ha utilizzate come elemento di conferma di fatti che la Banca non ha saputo smentire. Il Tribunale ha ritenuto accertato che l'investimento in diamanti sia stato favorito dal rapporto fiduciario tra clienti e Banca e dal ruolo attivo svolto dai funzionari bancari nella promozione dell'operazione.
Gli appellati sostengono, inoltre, che il provvedimento dell'AGCM, confermato dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato, abbia una forte valenza probatoria nei giudizi civili successivi, poiché accerta in modo autorevole le pratiche commerciali scorrette poste in essere da IDB e dalle banche coinvolte, tra cui BPM. Secondo tale impostazione, spettava alla Banca fornire la prova contraria, cosa che non sarebbe avvenuta.
Con riguardo alle quotazioni dei diamanti, gli appellati evidenziano che l'AGCM ha accertato che le presunte "quotazioni" pubblicizzate da IDB non derivavano dal mercato, ma erano prezzi stabiliti unilateralmente dalla stessa società. Tali valori includevano non solo il prezzo delle pietre, ma anche costi, margini commerciali e commissioni riconosciute alle banche. BPM, secondo gli appellati, era consapevole di tali circostanze e ha

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

beneficiato economicamente del sistema senza informare adeguatamente i clienti.
Infine, viene contestata la tesi della Banca secondo cui non fosse stata promessa una facile rivendita dei diamanti. Gli appellati richiamano la documentazione promozionale di IDB, nella quale i diamanti venivano presentati come "investimento" facilmente liquidabile e con possibilità di disinvestimento rapido. Secondo la loro ricostruzione, i clienti sono stati indotti a credere che esistesse un mercato trasparente e liquido e che il valore riportato nei rendiconti corrispondesse al reale valore di realizzo delle pietre, circostanza rivelatasi poi non vera.

*

Decisione della Corte. Come anticipato, i motivi secondo, terzo e quarto vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, e tutti inerenti alla valutazione della responsabilità della Banca, con specifico riferimento i) alla rilevanza del provvedimento reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 20 ottobre 2017; ii) agli oneri di allegazione e di prova; iii) alla qualificazione giuridica della responsabilità; iv) alla condotta posta in essere dai funzionari della banca.

Detti motivi sono infondati.

Reputa la Corte che la responsabilità della banca vada inquadrata nell'ambito della "responsabilità contrattuale", avente fonte nel c.d. contatto sociale qualificato, idoneo a fondare gli obblighi di protezione e di informazione, ai sensi degli artt, 2 Cost, 1173 e 1175 c.c. L'onere di allegazione e prova è regolato dai principi generali in materia (Cass. SSUU n. 13533/2001), secondo cui l'attore era tenuto a provare il titolo di responsabilità, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della Banca, ed essendo a carico di quest'ultima l'allegazione e prova della non imputabilità dell'inadempimento.

In fatto risulta che il [redacted], anche in nome di moglie e figlia, ha sottoscritto i contratti di acquisto di diamanti, con Intermarket Diamond Business Spa (d'ora innanzi, per brevità, I.D.B.) versando il prezzo complessivo di € 502.477,21, e i diamanti venivano affidati in custodia alla stessa I.D.B.

Secondo le allegazioni degli appellanti, l'acquisto veniva segnalato dai funzionari della banca presso i locali della filiale (la circostanza non è contestata) che hanno consegnato la *brochure* informativa predisposta da

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

IDB, ove l'acquisto dei diamanti veniva prospettato come "bene rifugio"; a IDB la banca ha poi trasmesso le proposte d'acquisto sottoscritte dal cliente.

La sottoscrizione dei contratti avveniva, dunque, tramite il consulente della Banca addetto agli investimenti, presso la filiale di Monza.

La trattativa, con la consegna di detta documentazione e la vendita dei diamanti, così come la compilazione di tutti i documenti necessari, si sono svolte esclusivamente presso la filiale di Monza presso la quale il [redacted] era correntista da tempo e aveva già posto in essere investimenti finanziari (la circostanza non è contestata).

La Banca percepiva dei compensi per lo svolgimento di tale attività – quali commissioni c.d. occulte, non rese note al consumatore –, prefiggendosi, quale obiettivo ulteriore, la fidelizzazione della clientela e la vendita di servizi bancari aggiuntivi (cassette di sicurezza) – (così la delibera Garante, v. oltre).

In ragione di ciò, la Corte ritiene violato *il principio generale* di cui all'art. 1175 c.c., nella sua declinazione di dovere di informazioni corrette e veritiere e previamente verificate; nonché la *norma speciale* di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 206/2005 che prevede – quali "*Obblighi generali*" in tema di informazioni ai consumatori – che "*le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore*".

La Banca non risulta avere assolto la prova liberatoria, in relazione alla non imputabilità dell'inadempimento.

Successivamente, è accaduto che I.D.B. venisse coinvolta in un procedimento per pratiche commerciali scorrette, avanti all'Agcm e, poi, dichiarata fallita con sentenza n. 43, resa dal Tribunale di Milano in data 15 gennaio 2019.

Quanto, in particolare, alla *delibera assunta dall'Autorità di Vigilanza* in data 20 settembre 2017 (doc. 28 appellati), con la quale venivano irrogate, a I.D.B. Spa e a I.D.B. Intermediazioni srl, nonché a Unicredit Spa e a Banco BPM Spa, sanzioni amministrative pecuniarie, con la stessa si accertava:

A) l'adozione di *pratiche commerciali scorrette* (artt. 20 e ss. d.lgs. n. 206/2005 e succ. modifiche), in ragione delle modalità, anche omissive, di

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

offerta in vendita dei diamanti da investimento, principalmente, mediante il canale bancario;

B) la violazione del *diritto di ripensamento* dei consumatori, delle sue modalità di esercizio e del foro competente in caso di controversie (artt. 49 e ss. d.lgs. cit.). pagina 13 di 25.

L'articolata delibera del Garante ha, tra l'altro, evidenziato – (cfr. paragrafi nn. 176 e ss.) – l'utilizzo di una pratica commerciale scorretta per la rappresentazione "*parziale, ingannevole e fuorviante":* (i) delle caratteristiche dell'investimento, presentato alla clientela quale *"bene rifugio, in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità";* (ii) delle modalità di determinazione del prezzo - nel caso sia di acquisto, sia di rivendita - prospettato come *"quotazione di mercato";* (iii) dell'andamento del mercato dei diamanti; (iv) della qualifica di I.D.B. quale l*eader* di mercato.

Inoltre, è stata ravvisata la *"responsabilità concorrente degli istituti di credito",* tenuto conto che I.D.B. aveva concluso accordi commerciali con Banco BPM Spa e Unicredit Spa, finalizzati alla vendita dei diamanti, che hanno "*interessato tutta la rete agenziale … e prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico, ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche"* – (cfr. par. n.180).

Ad *"alimentare l'equivoco"* – ha evidenziato il Garante – concorrevano ulteriori elementi in combinazione tra loro: da un lato, la presentazione, al consumatore, dell'acquisto di diamanti, quale "*investimento",* di per sé, evocativo di una possibile prospettiva di remunerazione nel breve – medio termine e/o di conservazione del capitale investito; dall'altro, la rappresentazione che il valore dei diamanti corrispondeva alle "*quotazioni"* pubblicate sul Sole 24 Ore, quale quotidiano autorevole di informazione economica.

In realtà, dall'istruttoria tecnica effettuata in sede amministrativa, è stato accertato che "*il prezzo di vendita fosse riferibile solo per una parte minoritaria al costo di acquisto del diamante e in maniera marginale (< 10%) ai costi dei servizi accessori e di gestione, mentre le componenti prevalenti erano le commissioni bancarie e i margini dei professionisti, complessivamente di poco inferiori al 50%"* – (cfr. par. 190).

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

Ancora, è risultato improprio il riferimento a *"quotazioni di mercato"* – evocative di un valore, in sé, della pietra, sulla base di criteri oggettivi – atteso che i valori pubblicati sul Il Sole 24 Ore sono risultati non attendibili e ben superiori ai *benchmark* di riferimento.

Quanto a questi ultimi - premesso che per i diamanti non vi sono quotazioni (*fixing*) ufficiali, diversamente da quanto avviene per altre materie prime (ad esempio, l'oro, il platino, l'argento o merci importanti) - il *benchmark* internazionale storicamente preso a riferimento è il listino Rapaport (*Rapaport Price List*), pubblicato settimanalmente da Rapaport Group e utilizzato dai grossisti per definire i prezzi nei maggiori mercati dei diamanti (v. anche CTU).

I valori, espressi in dollari statunitensi, non si riferiscono ai prezzi di realizzo in transazioni effettive, ma trattasi di una *"valutazione basata sui prezzi più elevati offerti per l'acquisto dei diamanti aventi specifiche caratteristiche sul mercato mondiale"* – (cfr. par. n. 29 e ss.).

Il Garante ha, quindi, evidenziato la significativa differenza fra il prezzo di vendita praticato da IDB e il valore reale della pietra, oltre il fatto che il consumatore non fosse stato compiutamente informato, atteso che il *materiale informativo* elencava solo le caratteristiche generali dell'investimento; infine, che le quotazioni dei diamanti, pubblicate su Il Sole24 Ore non rispecchiassero il valore della pietra, a un certo momento storico, "*ma solo prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni da IDB"* – (cfr. par. 183).

La delibera è divenuta definitiva, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato resa in data 28 gennaio 2021, che ha confermato la sentenza n. 10967/2018 del Tar Lazio, salvo che per la rideterminazione, in riduzione, della sanzione pecuniaria irrogata alla Banca.

La Corte – così come già affermato in altre precedenti pronunce – ritiene che la tutela amministrativa che viene esercitata avanti al Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. art. 27 D. Lgs. 206/2005) e la tutela esperibile dal singolo consumatore, avanti al Giudice Ordinario, evidenzino innegabili punti di interferenza, pure nella diversità di oggetto e di finalità.

E' indubbio che la tutela amministrativa, che può essere esercitata anche di ufficio, persegua finalità pubblicistiche, di tutela del mercato e dei consumatori e , a tale fine, il Garante ha poteri di inibitoria e sanzionatori, nei confronti dei responsabili, i quali partecipano al procedimento; al

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

contrario, il giudizio ordinario viene instaurato solo su domanda dell'interessato e persegue la finalità di tutelare il singolo danneggiato, mediante la condanna all'eventuale risarcimento del danno subito, non richiedendo il previo espletamento del procedimento amministrativo. Di qui l'evidente autonomia delle tutele offerte.

Dato atto di ciò, la Corte ritiene che, sebbene nella specifica materia in esame non sia previsto – a livello normativo – che la pronuncia del Garante "*faccia stato*" nel giudizio civile di danno, di essa si debba comunque tenere conto ai fini della decisione.

In ordine al valore probatorio della delibera, varie sono le interpretazioni offerte, talune pronunciandosi in termini di c.d. "prova atipica", altre quale "prova privilegiata", essendo – in tale ultimo caso – onere del Giudice Civile dare una motivazione rafforzata, laddove voglia discostarsene.

Si ritiene quindi che gli accertamenti contenuti nella delibera 20.09.2017 debbano essere tenuti in considerazione in questa sede – in ragione dell'approfondita istruttoria tecnica ivi espletata – in ordine all'antigiuridicità della condotta sanzionata (*i.e.* l'adozione di pratiche commerciali scorrette, poste in essere dal responsabile primario, che resta sempre I.D.B. e, in via concorrente, dalle Banche, per le ragioni già indicate) e alla sua potenzialità lesiva, fermo restando che – in relazione al danno, concretamente subito dal singolo investitore – lo stesso dovrà essere provato *nell'an e nel quantum* nell'ambito del giudizio civile risarcitorio[2].

*

Il quinto e sesto motivo d'appello principale, nonché i motivi di appello incidentale vanno esaminati congiuntamente, perché tutti attinenti all'*an* e al *quantum* del risarcimento.

V. ***"Quinto motivo d'appello: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha condannato la Banca al risarcimento dei danni ed escluso il concorso di colpa degli appellati"***

Col quinto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha condannato la Banca al risarcimento dei danni ed escluso il concorso di colpa degli appellati.

[2] V. App. Milano n. 362/2024.

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

In primo luogo, la Banca sostiene che le domande avversarie avrebbero dovuto essere rigettate per difetto di prova sia in ordine alla propria responsabilità (avendo essa svolto il mero ruolo di segnalatore), sia con riguardo al nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato, non essendo dimostrato che i clienti avrebbero rinunciato all'acquisto dei diamanti ove fossero stati adeguatamente informati.
L'appellante censura, inoltre, il mancato riconoscimento del concorso di colpa dei signori [redacted] deducendo che gli stessi avrebbero potuto, usando l'ordinaria diligenza, verificare le caratteristiche dell'operazione, la natura non ufficiale delle quotazioni richiamate da IDB, l'assenza di garanzie di liquidabilità e la congruità del prezzo delle pietre, circostanze desumibili dalla documentazione contrattuale e dalle informazioni disponibili sul mercato.
Sotto il profilo del quantum, la Banca contesta il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale, che ha determinato il danno sulla base della differenza tra il prezzo di acquisto dei diamanti e il loro valore attuale di realizzo. Secondo l'appellante, infatti, il confronto doveva essere effettuato tra il prezzo effettivamente corrisposto e il valore di mercato al dettaglio delle pietre al momento dell'acquisto. L'appellante deduce, altresì, l'erroneità della mancata inclusione dell'IVA nel calcolo del danno, trattandosi di ordinari acquisti di beni effettuati sul mercato al dettaglio, nonché la necessità di detrarre dal risarcimento una quota pari al 15% del prezzo di acquisto, corrispondente alla percentuale riconosciuta dal Fallimento IDB ai creditori chirografari, ovvero comunque da considerarsi quale ulteriore profilo di concorso colposo degli appellati.

Difesa degli appellati Gli appellati sostengono che Banco BPM non abbia contestato in modo specifico il capo della sentenza che ha accertato la sua responsabilità per la violazione degli obblighi informativi e di protezione verso la clientela, limitandosi invece a contestare la quantificazione del danno. In ordine all'onere della prova, affermano di aver dimostrato la responsabilità della Banca mediante documenti, fatti non contestati, corrispondenza bancaria, prospetti informativi, accordi tra Banca e IDB, decisioni dell'AGCM e risultanze delle indagini penali. Al contrario, la Banca non ha provato di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza e informazione.
Secondo gli appellati, il danno non consiste nell'aver pagato un prezzo eccessivo per i diamanti, ma nell'essere stati indotti, attraverso informazioni fuorvianti e facendo leva sul rapporto fiduciario con la Banca, a effettuare un investimento che altrimenti non avrebbero mai scelto.

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

Quanto alla quantificazione del danno, viene difeso il criterio adottato dal Tribunale di Monza, che ha determinato il risarcimento nella differenza tra il capitale investito (€ 502.477,21) e il valore commerciale di realizzo dei diamanti accertato dal CTU (€ 63.447,00 a luglio 2024), liquidando così un danno di circa € 439.000,00. Gli appellati ritengono corretto utilizzare il valore di realizzo effettivo, poiché i diamanti non dispongono di un mercato regolamentato e sono estremamente difficili da rivendere.
Con riferimento al concorso di colpa *ex* art. 1227 c.c., viene esclusa qualsiasi responsabilità dei clienti. Secondo gli appellati, essi si sono affidati legittimamente alle indicazioni della propria Banca e non poteva pretendersi da consumatori privi di competenze specialistiche una verifica autonoma della correttezza delle informazioni ricevute e del reale valore dei diamanti.
Quanto all'IVA, si sostiene che essa sia irrilevante nella quantificazione del danno, poiché non risulta applicata alle operazioni di acquisto dei diamanti e il valore di realizzo stimato dal CTU è stato correttamente determinato al netto di tale imposta.
Infine, viene contestata la richiesta di ridurre il danno sulla base dell'offerta formulata dal fallimento di IDB. Gli appellati osservano che tale proposta aveva natura transattiva, non ha comportato alcun effettivo rimborso e non vi è alcuna certezza che i creditori chirografari ricevano somme utili dalla procedura fallimentare.

VI. *“Sesto motivo d’appello: dell’errata liquidazione degli interessi”*
Col sesto motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente riconosciuto agli appellati gli interessi al saggio di cui all’art. 1284, co. 4, c.c.
L’appellante deduce che tale disposizione si applica esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie derivanti da rapporti contrattuali, mentre nel caso di specie l’obbligazione risarcitoria trae origine unicamente dalla sentenza di condanna. Pertanto, la Banca, richiamando la giurisprudenza di legittimità, sostiene che, in caso di conferma della condanna, gli interessi devono essere liquidati al tasso legale ordinario di cui all’art. 1284, co. 1, c.c.

Difesa degli appellati Gli appellati osservano che, nel caso di specie, il risarcimento deriva comunque dall'inadempimento di obblighi contrattuali della Banca (obblighi informativi e di protezione del cliente) e che, in ogni caso, la giurisprudenza più recente ritiene applicabile tale norma anche a obbligazioni derivanti da fonti diverse dal contratto. Viene inoltre richiamata la finalità della norma, introdotta per compensare il creditore dei ritardi processuali e scoraggiare comportamenti dilatori del debitore. Secondo gli

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411f1681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

appellati, tale finalità si adatta pienamente al caso *de quo*, poiché la Banca ha ritardato il ristoro del danno subito dai clienti. Pertanto, chiedono la conferma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi moratori *ex* art. 1284, co. 4, c.c. a carico di Banco BPM.

*

"Primo motivo di appello incidentale: il mancato riconoscimento degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi (in subordine, proposto anche come appello incidentale condizionato)"

Col primo motivo di appello incidentale, gli appellati hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha negato il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli esborsi effettuati per l'acquisto dei diamanti fino alla proposizione della domanda giudiziale. Gli appellati sostengono che il credito risarcitorio derivante dall'inadempimento della Banca costituisce un debito di valore e che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, deve essere rivalutato e maggiorato degli interessi compensativi dalla data in cui il danno si è verificato. A loro avviso, il Tribunale di Monza ha erroneamente riconosciuto soltanto gli interessi moratori dalla data della liquidazione del danno, omettendo invece di considerare il pregiudizio subito per l'indisponibilità delle somme investite e per la perdita di valore della moneta nel tempo. Gli appellati evidenziano inoltre che, se non fossero stati indotti ad acquistare i diamanti, le somme investite sarebbero rimaste impiegate in altre forme di investimento o, comunque, non avrebbero perso il loro potere di acquisto. Per tale ragione ritengono dovuti, oltre al risarcimento del danno principale, anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Viene infine contestato il criterio di calcolo adottato dal primo Giudice, il quale ha confrontato il capitale versato negli anni 2012-2014 con il valore dei diamanti stimato nel 2024, senza prima rendere omogenei i valori sotto il profilo temporale. Secondo gli appellati, gli importi investiti avrebbero dovuto essere attualizzati mediante rivalutazione monetaria e interessi prima di essere confrontati con il valore di realizzo dei diamanti, con la conseguenza che il danno risarcibile sarebbe risultato maggiore.

In conclusione, gli appellati chiedono la riforma della sentenza affinché sul danno riconosciuto siano liquidati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla domanda giudiziale (o comunque sino alla liquidazione del danno).

*

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

"Secondo motivo di appello incidentale: la erronea indicazione del dies a quo per il calcolo degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c."

Col secondo motivo di appello incidentale, gli appellati hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha individuato nel luglio 2024, ossia nella data della liquidazione del danno, il *dies a quo* per il decorso degli interessi moratori *ex* art. 1284, co. 4, c.c. Gli appellati sostengono che tale decisione sia errata, poiché la norma prevede espressamente che gli interessi moratori decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale, avvenuta il 6 dicembre 2023. A loro avviso, una volta accertata in giudizio l'esistenza del credito risarcitorio, gli effetti della decisione retroagiscono quantomeno alla data della domanda. Essi evidenziano, inoltre, che il Tribunale non ha riconosciuto né la rivalutazione monetaria, né gli interessi compensativi sugli esborsi effettuati per l'acquisto dei diamanti; pertanto, non vi sarebbe alcuna ragione per differire ulteriormente la decorrenza degli interessi moratori alla data della liquidazione.

In conclusione, gli appellati chiedono la riforma della sentenza affinché gli interessi moratori *ex* art. 1284, co. 4, c.c. siano riconosciuti dalla data di notificazione dell'atto di citazione (6 dicembre 2023) e non dal luglio 2024.

*

Motivo di appello incidentale condizionato: il danno da riduzione di valore dei diamanti nel tempo: con il motivo di appello incidentale condizionato, gli appellati hanno chiesto che, in caso di diversa quantificazione del danno da parte della Corte, venga considerata anche l'ulteriore svalutazione dei diamanti intervenuta dopo la sentenza di primo grado. Essi evidenziano che la CTU del dott. Paolo Curti ha accertato una costante diminuzione del valore dei diamanti nel tempo e che tale perdita è proseguita anche successivamente. In conclusione, chiedono che l'eventuale nuova liquidazione del danno tenga conto anche della successiva perdita di valore delle pietre fino alla data della decisione d'appello.

Decisione della Corte. Appare anzitutto infondato il dedotto concorso colposo degli appellati *ex* art. 1227 c.c.

Sul punto, la Corte ritiene che l'allegazione della Banca sia generica, essendosi limitata a contestare il difetto di ordinaria diligenza degli investitori, senza meglio circostanziare l'assunto, se non deducendo che questi avrebbero dovuto procedere alla consultazione delle quotazioni di

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

mercato e indici Rapaport e Idex al fine di avere la stima attendibile delle pietre.

La contestazione è anche infondata perché non tiene conto del fatto che la stima dei diamanti veniva data, tramite la stessa Banca, al momento di conclusione dei contratti, con l'indicazione delle loro caratteristiche e del prezzo di acquisto, oltre che mediante il rinvio alle future quotazioni sul Il Sole 24 Ore.

In ogni caso, si rileva come la stima dei diamanti, anche mediante detti listini, non appaia di facile verifica da parte del consumatore medio (come gli appellati, in difetto di diversa prova), attesi i molteplici indici di valutazione della pietra, resi evidenti dalla CTU espletata in primo grado.

In relazione alla determinazione del *quantum*, il criterio adottato dal giudice di primo grado – contestato da entrambe le parti contrapposte - non è interamente condiviso dalla Corte.

Appare corretto il riferimento al valore di realizzo, posto che i beni che non hanno un mercato di riferimento ove possano essere usualmente scambiati; non si contesta l'affermazione del primo giudice, il quale ha rilevato che la stessa Banca non ha manifestato l disponibilità al riacquisto.

Neppure rileva la questione dell'applicabilità dell'IVA, posto che la Banca non ha indicato i documenti da cui ricavare l'applicazione dell'imposta.

Ritiene invece la Corte che il danno debba essere determinato nella differenza tra il valore di acquisto dei diamanti, e il minor valore che questi avevano al momento dell'acquisto (realizzo). Il danno patrimoniale subito dagli investitori deve ritenersi pari al maggiore prezzo pagato per l'acquisto delle pietre, e dunque alla differenza tra il prezzo versato e quello effettivo di mercato e realizzo (danno emergente), in quanto conseguenza immediata e diretta dell'illecito al tempo della compravendita, senza che possano avere rilevanza incrementi o decrementi patrimoniali che non traggono origine dall'inadempimento che ha dato luogo al pregiudizio. Il valore di mercato e realizzo dei diamanti al tempo degli acquisti per cui è causa era pari a € 104.430,00 (vedi conclusioni del CTU). In linea capitale, il danno va dunque determinato in **€ 398.047,12** (502.477,12 – 104.430,00 = 398.047,12).

In quanto debito di valore, su tale importo, anno per anno rivalutato, vanno applicati gli interessi legali sino alla data attuale. Si stima equo indicare la

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

decorrenza in una data intermedia a quella dei plurimi acquisti (aprile 2013); sulla somma così indicata corrono i soli interessi legali ex art. 1284, primo comma, cc, maturandi dalla data odierna al soddisfo (cfr. per tutte, Cass. SS.UU. n.1712/1995).

L'importo dovuto, secondo il computo ora indicato, è dunque pari a euro **€ 578.176,09**, determinato alla data attuale e comprensivo di ogni pregiudizio patrimoniale sofferto dagli appellati fino a oggi. Sulla predetta somma corrono gli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.

VII. *"Settimo motivo d'appello principale: dell'errata condanna al pagamento delle spese di mediazione"*

Col settimo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente condannato la Banca alla rifusione in favore della controparte delle spese di mediazione. Infatti, l'espletamento del tentativo di mediazione non costituiva condizione di procedibilità del giudizio in esame, dato che la causa non verte in materia tecnicamente bancaria o finanziaria e che, pertanto, la scelta di incardinare tale procedimento è da attribuire a una libera decisione della difesa avversaria.

Difesa degli appellati. Gli appellati sostengono che la controversia rientra comunque nell'ambito bancario e finanziario e che, pertanto, la mediazione costituiva condizione di procedibilità della domanda. Aggiungono che, anche qualora non si ritenesse obbligatoria la mediazione, le relative spese dovrebbero comunque essere poste a carico della Banca in base al principio della soccombenza, considerato che Banco BPM non ha aderito alla procedura e ciò ha reso necessario l'avvio del giudizio.

Decisione della Corte. Il motivo di gravame in discorso è fondato. Si ritiene che il rimborso di dette spese non sia dovuto, dato che si verte in ipotesi di mediazione meramente volontaria. Il rapporto insorto tra le parti esula infatti dai contratti di intermediazione finanziaria, per le ragioni già esposte. Gli oneri sostenuti dagli appellati per la mediazione volontaria, nel tentativo di trovare la conciliazione della lite, non costituiscono infatti spese giudiziali, né paiono riconducibili a una voce di danno, quali costi necessari per formulare e proporre la domanda, sicché vanno ritenuti non ripetibili.

*

In conclusione, l'appello principale è fondato solo con riferimento al riconoscimento della refusione delle spese di mediazione volontaria

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

sostenute dagli appellati. L'appello incidentale concernente l'ammontare complessivo del risarcimento è anch'esso parzialmente fondato, dato che il ricalcolo del danno porta a un importo superiore a quello liquidato dal primo giudice, determinabile, quest'ultimo, fino a oggi in € 546.464,50).

Le spese vanno regolate alla luce della parziale soccombenza e dell'esito finale della lite, e dunque vanno compensate nella misura di un sesto. I residui cinque sesti vanno posti a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore nella media tariffaria, a eccezione della fase di trattazione in appello da compensare nel minimo essendosi questa risolta in un solo rinvio per l'esplorazione di soluzione bonaria. Va riconosciuto l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, essendo gli atti redatti con tecniche informatiche idonei a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 624/2025, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, della complessiva somma di € 578.176,09, oltre a interessi ex art. 1284, primo comma, cc, dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;

2. compensa per un sesto le spese processuali e condanna l'appellante al rimborso dei residui cinque sesti in favore degli appellati, così determinati:

- € 24.327,50 per il primo grado;
- € 18.610,80 per il grado d'appello,

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019

oltre all'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, nonché oltre IVA se dovuta, CP e rimborso forfettario per le spese generali del 15%;

3. conferma nel resto la sentenza impugnata.

Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

La Presidente estensora
- *Marianna Galioto* -

Firmato Da: PATRIZIA PITTONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9014814169 8ff1711cca9411681ac5
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64777a9e86576bcb4dc4e3663cf27019